

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1966

Sono presenti i senatori: Adamoli, Caroli, Cipolla, Crespellani, Donati, Gatto Simone, Milillo, Morino, Pafundi, Parri, Spezzano e Varaldo e i deputati: Assennato, Biaggi, Elkan, Gatto Vincenzo, Gullotti, Li Causi, Nicosia, Pagliarani, Russo Spena e Veronesi.

Aperta la seduta alle ore 10,30, sotto la presidenza del presidente Pafundi, si legge e si approva il processo verbale della seduta precedente.

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca la determinazione dei criteri e delle modalità per le indagini relative alla somministrazione del credito, e ricorda che il problema fu affrontato in una riunione, tenutasi il 17 marzo 1964, fra il Consiglio di Presidenza della Commissione e le maggiori Autorità finanziarie, fra cui il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia.

In tale occasione fu precisato che, nel quadro di una proficua collaborazione con la Commissione d'inchiesta, nessuna difficoltà avrebbe potuto derivare dal segreto d'ufficio nel caso che gli accertamenti richiesti dalla Commissione alla Banca d'Italia avessero riguardato singoli individui, nominativamente indicati.

Il deputato NICOSIA osserva che una discussione preventiva sui poteri del Comitato, cui è stato affidato il compito di indagare sull'erogazione del credito in Sicilia, è imposta da talune difficoltà procedurali, già in precedenza delineatesi. Infatti nel luglio 1963, in occasione della richiesta di taluni dati e documenti al Governatore della Banca d'Italia, furono da questi espresse riserve e difficoltà in relazione al segreto bancario. È necessario, pertanto, che siano chiariti gli strumenti giuridici a disposizione per tali accertamenti: a suo avviso, potrà farsi ricorso o alle vigenti norme del 1963 in ma-

teria di risparmio e sui poteri della Polizia tributaria nel settore bancario, oppure a talune precise disposizioni del codice di procedura penale, come l'art. 340.

Il senatore GATTO Simone fa presente che il segreto bancario si riferisce al rapporto intercorrente fra l'istituto di credito e il singolo cliente, e non può pertanto essere opposto in relazione a richiesta di informazioni e documenti sulle risultanze dell'attività di vigilanza effettuata dalla Banca d'Italia sull'erogazione del credito da parte delle varie banche.

Il deputato BIAGGI rileva che, mentre è fuori discussione il potere della Commissione di richiedere informazioni e dati relativi a singoli soggetti mafiosi, di fondamentale importanza è ottenere la collaborazione della Banca d'Italia per l'individuazione di quei fenomeni di ingiustificato e improvviso arricchimento che potrebbero evidenziare attività di tipo mafioso.

Il senatore DONATI osserva che la Banca d'Italia, nei suoi accertamenti, si occupa di questioni tecniche in gran parte non rilevanti per quanto interessa la Commissione, mentre più proficui possono essere gli accertamenti che la Commissione dovrà fare presso le singole banche locali, sottolineando che, dall'esame dei movimenti di denaro, possono ricostruirsi tutti i rapporti economici di singoli soggetti. Occorrerà pertanto un'indagine minuziosa, esplicita sul posto, nell'ambito delle banche operanti in Sicilia.

Il senatore PARRI concorda sulla necessità di individuare soprattutto eventuali fenomeni finora ignorati di illecito arricchimento di tipo mafioso, ma rileva che a tal fine più utile strumento è la collaborazione della Polizia tributaria. Sottolinea inoltre l'opportunità di stimolare la collaborazione dei dirigenti delle banche locali, perché attra-

verso tale indagine si possa far luce sul complesso fenomeno della concentrazione del credito in determinati settori e, più in generale, sulle stesse interferenze mafiose nelle attività economiche.

Il senatore ADAMOLI, rifacendosi a quanto osservato dal deputato Biaggi e dal senatore Donati, rileva che, per gli accertamenti da effettuare presso le banche locali non devono temersi difficoltà, di procedura, e che, ove venisse a mancare l'auspicato spirito di collaborazione, la Commissione dispone di strumenti coercitivi, come il ricorso agli artt. 340, 342, e 352 c.p.p.

Il deputato ASSENNATO sottolinea l'esigenza di chiarire, a salvaguardia dei poteri di indagine della Commissione, che questa persegue fini più ampi di quelli riconosciuti all'Autorità giudiziaria in sede penale, e che per tali fini gli accertamenti possono investire l'attività dello stesso istituto di credito, che pertanto non potrà validamente invocare il segreto bancario. Osserva, inoltre, che è nei poteri della Commissione non soltanto richiedere informazioni, ma anche prendere visione di atti e documenti originali, per acquisire quanto interessa l'inchiesta.

Il deputato RUSSO SPENA osserva che, a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'attività mafiosa è, nel diritto positivo, qualificata come attività illecita costituente reato, e pertanto pertinente e sufficiente è il riferimento all'articolo 340, 2° comma, c.p.p., che prevede la facoltà di « esaminare la corrispondenza e tutti gli atti e documenti della banca e dell'istituto per rintracciare le cose da sequestrare o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità ».

Il senatore CAROLI propone un'esplicita delega dei poteri della Commissione al Comitato che dovrà eseguire gli accertamenti nel settore del credito, anche per prevenire le difficoltà che potrebbero insorgere qualora, accertate delle irregolarità, venissero in discussione responsabilità delle stesse banche interessate.

Il senatore CIPOLLA propone che siano puntualizzati con specifico pro-memoria i poteri e le modalità procedurali per l'esecuzione dell'indagine in questione. Osserva che il segreto bancario in generale va riferito ad operazioni tuttora in corso, mentre ciò che maggiormente interessa alla Commissione concerne episodi passati e operazioni già definite. Rileva che, oltre alle vicende finanziarie dei singoli soggetti — soprattutto di quelli che hanno affari esterni agli interessi locali — andranno indagate quelle relative a talune società o ditte, e che l'indagine potrà anche affrontare il problema del personale operante nelle varie banche locali.

Il deputato VERONESI sottolinea l'opportunità di tener conto dell'attività svolta dalle singole banche, in quanto non solo è necessario controllare singole operazioni irregolari, ma è anche utile poter valutare i criteri e le scelte con cui le banche, di fronte alle richieste di credito, hanno selezionato i clienti e preferito le varie operazioni.

Il deputato ELKAN richiama l'attenzione su talune operazioni bancarie, estremamente sospette, in cui sono stati affrontati rischi superiori al consueto, o in cui eventuali perdite non sono state perseguite con le opportune azioni di rivalsa.

Il PRESIDENTE conclude la discussione avvertendo che gli accertamenti sull'erogazione del credito in Sicilia, affidati ai deputati Biaggi e Nicosia e al senatore Adamoli quali mandatari della Commissione, verranno espletati in virtù dei poteri spettanti alla Commissione stessa in base alle citate disposizioni del codice di procedura penale e secondo i criteri emersi nel corso della discussione.

(Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito).

La seduta è tolta alle ore 13.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.